

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

"PICCOLA COMPAGNIA DEL GIGLIO"

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile ed al D.lgs 460/97 l'Associazione culturale, ricreativa e di aggregazione sociale denominata:

"PICCOLA COMPAGNIA DEL GIGLIO"

Art. 2 – SEDE

L'associazione ha sede in VIA GIOBERTI 48 10128 TORINO.

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di promuovere iniziative tendenti a favorire la diffusione e la promozione della cultura, delle espressioni artistiche ed in particolare la pratica dell'arte teatrale in ogni sua forma ed espressione. L'Associazione, mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire in particolare allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione del teatro amatoriale in tutte le sue forme espressive ed organizzative attraverso:

- 1) l'allestimento di spettacoli teatrali in lingua e/o dialetto, comprese le iniziative riconducibili al teatro amatoriale classico, sperimentale, per l'infanzia e di strada, con burattini e marionette e qualsiasi altro strumento di intervento nel campo dello spettacolo;
- 2) la preparazione e messa in scena di spettacoli itineranti anche attraverso l'analisi di carrozzoni specifici con o senza traino di animali;

- 3) la promozione, come Agenzia formativa, della pratica teatrale in genere con l'organizzazione di corsi e stage di alfabetizzazione ed aggiornamento, anche nell'ambito della scuola dell'autonomia e della formazione professionale, per le diverse specializzazioni (attore, regista, tecnico, scenografo, costumista ecc.) rivolti esclusivamente, o in maniera prevalente, ai propri associati e a quelli di Associazioni ed Enti convenzionati;
- 4) la promozione di iniziative di ricerca artistica, culturale e tecnica, di sperimentazione e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- 5) lo svolgimento di attività che consentano agli associati di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, nel campo del teatro, anche attraverso l'organizzazione di saggi, mostre e rassegne;
- 6) la collaborazione con le realtà sociali, culturali, artistiche e politiche del territorio nazionale ed estero, sia pubbliche che private, per il raggiungimento degli scopi sociali;
- 7) l'organizzazione del tempo libero dei Soci.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- organizzare raccolte occasionali di fondi per le proprie finalità istituzionali o per scopi di solidarietà e beneficenza;
- ingaggiare artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato anche se estraneo all'associazione qualora si renda necessario per lo svolgimento delle iniziative istituzionali;
- concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione o conseguimento degli scopi sociali;
- organizzare incontri, ritrovi, serate e feste fra i Soci, Associati o Partecipanti;

- promuovere e/o organizzare festival, spettacoli, rassegne, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione, artistiche e realizzare concorsi teatrali nonché partecipare ad esse con propri Soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
- gestire una biblioteca, una videoteca , una audioteca sociali ed ogni struttura museale o di archivio storico artistico connesso alle finalità sociali.
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni o Enti riconosciuti di Promozione a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Riguardo l'attività teatrale e di spettacolo, dato il carattere volontario e dilettantistico di questa attività, agli associati non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 4 – SOCI

L'Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in un eventuale apposito regolamento.

I Soci costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Tutti i Soci esercitano il diritto di voto. Ogni Socio può esercitare un solo voto. I Soci eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.

I Soci, in numero indeterminato, si suddividono in:

SOCI ORDINARI - Sono i Soci che costituiscono l'Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.

SOCI JUNIORES - Sono i Soci che, al primo ottobre dell'anno in corso, non hanno compiuto i 18 anni.

SOCI ONORARI -L'Assemblea dei Soci può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone particolarmente benemerite nei confronti della cultura e dello sport, nonché ad insigni personalità che, per posizione sociale o culturale, possano onorare ed elevare con la loro presenza il prestigio dell'Associazione stessa.

Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La Quota Associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 – PARTECIPANTI

Sono i soggetti di cui all'Art. 111, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto

Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il Patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività istituzionali, culturali, didattiche e ricreative, dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dal Sodalizio, nonché da beni eventualmente acquisiti dall'Associazione stessa.

Art. 7 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato totalmente per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Art. 8 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- b) accettare le norme del presente Statuto;
- c) versare la quota associativa.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di Socio, Iscritto, Associato o Partecipante dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'Associazione. I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

Art. 10 – DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
- b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 11 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 – ORGANI

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 13 – ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 14 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad esercitare personalmente un solo voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza, delega o altro mezzo equipollente.

Art. 15 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci:

- a) delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione dell'Associazione;
- b) approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;
- c) delibera, annualmente, in ordine all'ammontare della quota sociale proposta dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge, con distinte votazioni, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
- e) delibera, in via straordinaria, sulle modifiche dello Statuto;

Art. 16 – CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria può avvenire, con un preavviso minimo non inferiore ai 10 giorni, a mezzo

comunicazione postale e/o telefonica e/o telematica, optando di volta in volta lo strumento che garantisca la maggior certezza possibile del buon esito della comunicazione,

Art. 17 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

Tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea potrà essere regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei Soci presenti. Le deliberazioni adottate a norma di Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti

Art. 18 – MODIFICHE DI STATUTO

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, e da un numero di ulteriori consiglieri, stabilito nel corso dell'Assemblea Annuale dei Soci, tale da garantire la rappresentanza di tutte le Compagnie e dei Soci simpatizzanti, come previsti dal successivo art. 23.

Il Consiglio Direttivo nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha durata annuale. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte all'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci;
- d) predispose il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- e) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente, che verranno presentate all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- f) designa i collaboratori preposti alle varie attività;
- g) convoca l'Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;
- h) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
- i) provvede annualmente alla stesura del programma di attività;

Art. 21 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne segue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa.

Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento temporanei è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Qualora l'assenza e/o l'impedimento del Presidente diventassero definitivi, il Vice Presidente dovrà convocare, entro 30 giorni, una nuova Assemblea elettiva.

Art. 22 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in

base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 23 – SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni e delle Compagnie di teatro amatoriale, autonome nella loro specifica attività, e nuclei di Soci simpatizzanti, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due saranno nominati dalle parti, il terzo sarà deciso dalle due parti nominate o, se in disaccordo dal Presidente del Tribunale; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art. 25 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile. In caso di scioglimento il Patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile.